Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 maggio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 363.
Erezione in ente morale dell'Opera pia «Istituti educativi assistenziali Sac. Domenico Masi», con sede in Miramare, frazione di Rimini (Forlì) . . . . . Pag. 1642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 364.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Giacomo Maggiore Apostolo, nel comune di Prezzo (Trento) . . . Pag. 1642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 365.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, in frazione Visnadello del comune di Spresiano (Treviso) . . . . Pag. 1642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 366.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in Spineda di Riese Pio X (Treviso) . . . . Pag. 1642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 367.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, in Ponte di Piave (Treviso). Pag. 1642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960.
Nomina di un componente il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra . . . . Pag. 1642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960.
Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) . . . . Pag. 1643

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.
Sostituzione di alcuni componenti effettivi e supplenti del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, concernente l'assicurazione dei crediti alla esportazione soggetti a rischi speciali . . . . Pag. 1643

DECRETO MINISTERIALE 1[illegible] dicembre 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bacoli (Napoli) . . . Pag. 1644

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1960.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella «VIII Fiera di Roma - Campionaria nazionale» . . . . Pag. 1644

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1960.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella «XII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale» . . . . . Pag. 1645

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1960.
Liquidazione coatta della Società cooperativa agricola e lavoro fra ex combattenti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) . . . . Pag. 1645

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1960.
Importazione di burro nella Zona franca di Gorizia. Pag. 1645

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa . . . . Pag. 1646
Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali nei comuni di Casalbordino ed Atessa . . . . . . Pag. 1646
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Casalbordino e Paglieta . . . . . . Pag. 1646

Ministero dell'industria e del commercio: Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 1646

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea . . . . . . Pag. 1646

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1647
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1647

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari) al Banco di Sardegna . . . . Pag. 1648
Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro) al Banco di Sardegna . . . . . . Pag. 1648
Incorporazione della Banca agricola di Casperia (Rieti) da parte della Banca popolare Sabina, con sede in Poggio Mirteto (Rieti), e sostituzione di quest'ultima azienda con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Casperia . . . . Pag. 1648

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . . Pag. 1648

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a ventinove posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere. Pag. 1649

Ministero della difesa-Esercito: Modifiche al bando di con-concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1960. Pag. 1655

Ministero della sanità: Costituzione delle Commissioni esaminatrici per gli esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico ernista . . Pag. 1656

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 363.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituti educativi assistenziali Sac. Domenico Masi », con sede in Miramare, frazione di Rimini (Forlì).

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Istituti educativi assistenziali Sac. Domenico Masi », con sede in Miramare, frazione di Rimini (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 251. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 364.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Giacomo Maggiore Apostolo, nel comune di Prezzo (Trento).

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 20 aprile 1943, integrato con postilla e dichiarazione del 28 novembre 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Giacomo Maggiore Apostolo, nel comune di Prezzo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 231. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 365.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, in frazione Visnadello del comune di Spresiano (Treviso).

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, in frazione Visnadello del comune di Spresiano (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 241. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 366.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in Spineda di Riese Pio X (Treviso).

N. 366. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in Spineda di Riese Pio X (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 242. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 367.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, in Ponte di Piave (Treviso).

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, in Ponte di Piave (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 244. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960.

Nomina di un componente il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti legge 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1959, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 224, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione, nominandovi, fra gli altri, il presidente onorario della Corte dei conti dott. Filippo Argento;

Considerato che il predetto è deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1961, l'ispettore generale a riposo del Ministero del tesoro dott. Eugenio Gualdi, è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del dott. Filippo Argento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1960
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 161. — CARUSO

(2716)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lendinara, approvato con decreto ministeriale del 3 maggio 1956;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1959, con il quale l'avv. Gianfranco Martini venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara ed il cav. Carlo Gobbetto venne confermato vice presidente del Monte medesimo;

Considerato che l'avv. Gianfranco Martini non ha accettato la carica di presidente del ripetuto Monte;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Dante Marchiori è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1960
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 235. — CARUSO

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Sostituzione di alcuni componenti effettivi e supplenti del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, concernente l'assicurazione dei crediti alla esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1954, del 14 gennaio 1955, del 27 aprile 1955, dell'8 marzo 1956, del 26 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1954, n. 76 del 2 aprile 1955, n. 164 del 19 luglio 1955, n. 253 del 6 ottobre 1956 e n. 167 del 12 luglio 1958), concernenti il Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per la gestione relativa alla assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali;

Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il dott. Casto Caruso, ambasciatore, direttore generale affari economici del Ministero degli affari esteri, è nominato membro effettivo del Comitato, in sostituzione del dott. Attilio Cattani;

2. Il dott. Cesare Pasquinelli, consigliere di ambasciata, vice direttore generale affari economici del Ministero degli affari esteri, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione del dott. Roberto Ducci;

3. Il dott. Vincenzo Loreto, ispettore generale accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione del dott. Dino Ferroni Carli;

4. Il dott. Mario Cardinali, ispettore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del Comitato, in sostituzione del prof. Emerico Giachery;

5. Il dott. Domenico Gagliardi, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione del dott. Giovanni De Paolis;

6. Il prof. Guglielmo Tagliacarne, segretario generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura, è nominato membro effettivo del Comitato, in sostituzione del conte Enrico Marone Cinzano;

7. Il dott. Giuseppe Gabriele, funzionario dell'Unione italiana camere di commercio, industria e agricoltura, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione del prof. Guglielmo Tagliacarne.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1960
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 366. — CAPUTO

(2601)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bacoli (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 agosto 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Bacoli (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bacoli;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè con la località di Baia con le sue antiche terme e lo storico castello aragonese dominante il mare, le località di Capo Miseno con il lago e l'antico e storico porto militare romano, di Torregaveta con il caratteristico porticciolo dal roccioso approdo, di Miliscola suggestivo centro balneare, con il lago di Fusano, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, costituisce nel suo insieme un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Bacoli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Bacoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale dell'XI seduta

L'anno millenovecentocinquantacinque, addì due del mese di agosto, alle ore 11, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Napoli, nel Palazzo reale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

5) BACOLI - *Imposizione vincolo d'insieme.*

Si passa quindi a discutere l'imposizione del vincolo d'insieme del comune di Bacoli. Il sindaco, sebbene invitato per la seconda volta con lettera raccomandata n. 6292 del 26 luglio 1955, non è intervenuto alla riunione e pertanto la Commissione ritiene di procedere senz'altro alla discussione dell'argomento posto al capo 6 dell'ordine del giorno.

La Commissione esprime il parere di sottoporre al vincolo d'insieme l'intero territorio del comune di Bacoli come da planimetria allegata, ai sensi dei comma terzo e quarto dell'art. 1 della legge in quanto lo stesso, con le sue località di Baia, con i grandi complessi monumentali delle sue antiche terme, di Capo Miseno con il suo lago e con il suo antico e storico porto militare romano, del quale rimangono ancora le vestigia, del lago Fusaro con la sua paesistica bellezza, determina un assieme, visibile dal mare e dalle pubbliche strade, di paesaggi ed ambienti di preminente valore paesistico e tradizionale, tale da essere senz'altro considerato meritevole della particolare protezione della legge.

(*Omissis*).

Alle ore 13,30 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: F. CHIARAMONTE

Il segretario: Vittorio PERITO

(2666)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1960.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Fiera di Roma - Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma, dal 28 maggio al 12 giugno 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 aprile 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2401)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste, dal 19 giugno al 3 luglio 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2402)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1960.

Liquidazione coatta della Società cooperativa agricola e lavoro fra ex combattenti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa agricola e lavoro fra ex combattenti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) dalle quali si rileva, fra l'altro, che la Società non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il parere favorevole espresso in via d'urgenza dal Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola e lavoro fra ex combattenti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita in data 28 agosto 1919 con atto n. 3903 di repertorio del notaio Gualtiero Ugazzi, è sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il ragioniere della prefettura sig. Enzo Malpassi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1960.

Importazione di burro nella Zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, concernente la istituzione della Zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, concernente modificazioni e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1960, con il quale viene sospesa l'importazione di burro da qualsiasi provenienza;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 1960, con il quale è stata consentita l'importazione, fino al 30 aprile 1960, di tonnellate 200 di burro destinato al consumo alimentare della Zona franca di Gorizia;

Ritenuta l'opportunità di consentire alla Zona franca di Gorizia di beneficiare delle disposizioni di cui alle leggi su menzionate;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto ministeriale 12 febbraio 1960, è conferita la facoltà alla dogana di Gorizia di consentire direttamente dal 1° maggio al 31 agosto 1960 su presentazione di denuncia e benestare bancario, la importazione di tonnellate 200 di burro destinato al consumo alimentare della Zona franca di Gorizia, a valere sul contingente annuo previsto dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226.

Con successivo decreto sarà disposta l'immissione nella Zona franca di Gorizia dell'ulteriore quantitativo di burro afferente il terzo quadrimestre dell'anno in corso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 maggio 1960

Il Ministro: MARTINELLI

(2737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 2260/657, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Onofrio Filoteo, nato in Atessa il 20 ottobre 1912, D'Onofrio Vincenzo, nato in Massa Carrara il 30 gennaio 1941 e D'Onofrio Concetta, nata in Atessa il 21 giugno 1942, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 15.210, riportate in catasto alle particelle numeri 160, 158 parte, 158 parte, 165, 164 parte, 158 parte, 188 parte, 158 parte, 173/*a*, 173/*f*, 173/*p* del foglio di mappa n. 14 ed alla particella n. 178 parte del foglio di mappa n. 28 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 112, 111, 109, 114, 113, 118, 119, 130, 136 e 137.

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, numero 8436/1671, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fantasia Domenico, nato in Atessa il 13 agosto 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 16.005, riportate in catasto alle particelle numeri 46 parte e 96/*c* del foglio di mappa n. 34, alle particelle numeri 209 parte e 29 parte del foglio di mappa n. 51, alle particelle numeri 193/*c* e 193/*h* del foglio di mappa n. 35 e alle particelle numeri 74/*d* e 45/*c* del foglio di mappa n. 43 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 650, 651, 752, 757, 758, 767 e 768.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 9908/1774, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Falcone Mario, nato in Atessa il 26 luglio 1930, Falcone Enrico, nato in Atessa il 5 maggio 1892 e Falcone Angela, nata in Atessa l'11 novembre 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 675, riportate in catasto alle particelle numeri 193/*a* *e*, 179 parte del foglio di mappa n. 35 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 714 e 713.

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, numero 8435/1670, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cinalli Antonietta, nata in Atessa il 13 marzo 1886, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 95, riportate in catasto alle particelle numeri 96/*a* *c* e 104 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 686 e 685.

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, numero 8433/1668, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Vincenzo, nato in Atessa l'8 marzo 1900, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 7, riportata in catasto alla particella n. 25 parte del foglio di mappa n. 30 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il numero 262.

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, numero 8431/1666, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Gentile Vincenzo, nato in Atessa il 28 ottobre 1879, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 595, riportata in catasto alla particella n. 173/*e* del foglio di mappa n. 14 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 128.

(2580)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali nei comuni di Casalbordino ed Atessa

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1960, numero 26221/4283, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Staniscia Gennaro, nato in Atessa l'11 dicembre 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 2060, riportate in catasto alle particelle numeri 232 parte, 237, 204 parte, 195 parte del foglio di mappa n. 45 del comune di Casalbordino ed alle particelle numeri 3/*m* e 3/*n* del foglio di mappa n. 23 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 417, 419, 416 e 418.

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1960, numero 26220/4284, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Staniscia Vincenzo, nato in Atessa il 27 novembre 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 4690, riportate in catasto alla particella numero 166 parte del foglio di mappa n 44 del comune di Casalbordino, ed alla particella n. 1/*m* del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 3/*a* del foglio di mappa n. 23 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 384 e 385.

(2578)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Casalbordino e Paglieta

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1960, numero 26223/4281, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Genni Carolina, nata in Paglieta il 26 dicembre 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 6080, riportate in catasto alla particella n. 197 parte del foglio di mappa n. 26 del comune di Paglieta ed alla particella n. 203/*c* del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 307 e 306.

(2576)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 192-MI, della cessata ditta « Eredi di Annibale Grossi », già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Manzoni n. 16.

(2584)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La prof.ssa Idda Avenanti in Guardabassi, nata ad Arcevia (Ancona) il 25 agosto 1898, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze matematiche conseguito presso l'Università di Roma il 17 dicembre 1921.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2593)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 22 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Veneziano Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1951, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 27 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Lanzano Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 11 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Falletti Letizia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 11 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Pascucci Pompei Elisa — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % ass. provv., al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 26 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Battaglia Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 12 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Piano Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 — Data: 15 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Sorino Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 5 %, al portatore 8 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 22 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pafundi Clementina fu Clemente — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 387 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Piovano Matteo Alberto di Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 — Data: 4 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Carusi Alfredo fu Osvaldo — Titoli del Debiti pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 (nuda proprietà) — Rendita L. 500,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 aprile 1960

(2600) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 5 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,61	620,6175	620,60	620,65	620,61	620,6025	620,65	620,61	620,62
$ Can.	641,42	642,15	642,25	642,25	641,40	641,35	642,35	641,50	641,20	642,25
Fr Sv.	143,12	143,22	143,24	143,225	143,25	143,13	143,21	143,10	143,12	143,25
Kr D.	90,01	89,97	89,97	89,97	90,05	90 —	89,96	90,02	90 —	90 —
Kr N.	87,06	87,04	87,05	87,045	87,15	87,06	87,0475	87,07	87,06	87,05
Kr Sv.	120,19	120,15	120,15	120,15	120,20	120,18	120,15	120,20	120,18	120,15
Fol.	164,61	164,61	164,62	164,60	164,60	164,61	164,615	164,60	164,61	164,60
Fr. B.	12,45	12,45	12,45375	12,4525	12,44875	12,45	12,4515	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,60	126,60	126,61	126,595	126,60	126,60	126,595	126,55	126,60	126,60
Lst.	1743,30	1742,65	1742,75	1742,75	1742,375	1743,14	1742,80	1743,20	1743,12	1742,75
Dm. occ.	148,82	148,83	148,84	148,83	148,83	148,83	148,825	148,82	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,84	23,84	23,835	23,8365	23,80	23,84	23,83625	23,85	23,83	23,835

Media dei titoli del 5 maggio 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,775
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 5 % 1935	103,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,825
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,601
1 Dollaro canadese	642,30
1 Franco svizzero	143,217
1 Corona danese	89,965
1 Corona norvegese	87,046
1 Corona svedese	120,15
1 Fiorino olandese	164,607
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,595
1 Lira sterlina	1742,775
1 Marco germanico	148,827
1 Scellino austriaco	23,833

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari) al Banco di Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari), è affidata al Banco di Sardegna, Istituto di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1960

Il direttore generale: CARLI

(2643)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro) al Banco di Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro), è affidata al Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1960

Il direttore generale: CARLI

(2644)

Incorporazione della Banca agricola di Casperia (Rieti) da parte della Banca popolare Sabina, con sede in Poggio Mirteto (Rieti), e sostituzione di quest'ultima azienda con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Casperia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28, 48 secondo comma, e 52 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 9 settembre 1959;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 24 gennaio 1960 e del 1° novembre 1959 dalle assemblee dei soci della Banca popolare Sabina e della Banca agricola di Casperia;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca agricola di Casperia, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casperia (Rieti), da parte della Banca popolare Sabina, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggio Mirteto (Rieti).

La Banca popolare Sabina è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario del l'incorporanda in Casperia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1960

Il Governatore della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2524)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 dicembre 1959 dal sig. Kivela (Kivella) Ermanno, nato a Pola il 21 ottobre 1909, residente a Sistiana 54/b, Duino Aurisina, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Chivella;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kivela (Kivella) Ermanno è ridotto nella forma italiana di Chivella.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Delalle Anna, nata a Lussinpiccolo il 15 febbraio 1905, moglie;
2. Kivela Carlo, nato ad Ancona il 12 maggio 1939, figlio.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 aprile 1960

Il vice prefetto: PASINO

(2398)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a ventinove posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a ventinove posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventinove posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.
Al concorso non sono ammesse donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:
A) laurea in ingegneria mineraria o in ingegneria civile o in ingegneria industriale conseguita nelle Facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;
B) essere cittadini italiani;
C) avere il godimento dei diritti politici;
D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
E) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;
F) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 32 anni.
L'indicato limite superiore di età è elevato:
1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
2) a 37 anni:
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;
e) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
f) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;
g) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;
h) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;
i) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena;
3) a 39 anni:
l) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *i*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;
m) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.
Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;
4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:
n) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;
per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;
o) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quarant'anni;
5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:
p) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;
q) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Si prescinde dal limite massimo di età:
r) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale;
s) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 set-

tembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Divisione personale miniere, via Molise, 2, Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare sotto pena di esclusione dal concorso:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; *i concorrenti hanno l'obbligo di* comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta per la prova orale obbligatoria e le prove facoltative (di cui all'art. 9 del presente decreto) che eventualmente intendono sostenere.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero della industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere — Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare *la dichiarazione integrativa di cui alla circolare* n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana; tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 77200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

g) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire

l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

h) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

i) gli alto-atesini, di cui alla lettera *h*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

m) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *p*) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

q) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

r) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

s) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, Divisione perso-

nale miniere - Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale della stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato i limiti massimi di età di cui al precedente art. 2, lettera *B*);

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica di una delle lauree di cui al precedente art. 2, primo comma.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Il titolo di studio dovrà essere integrato da apposito certificato su carta legale, contenente le votazioni conseguite nei relativi esami universitari;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il Tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati e per i mutilati od invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (entratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare — 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica — se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 6, lett. *v*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *m*), *v*) e *z*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati; travi continue; sistemi reticolari; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato;

b) meccanica applicata alle macchine: statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi; cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche; motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a scoppio ed a combustione interna; compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

c) fisica tecnica: la trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento di aria; impianti di illuminazione.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Elettrotecnica: leggi di Ohm, Joule e Kirchhoff; ponte di Weatstone; condensatori; energia elettrostatica; magnetismo ed elettromagnetismo; curve di magnetizzazione e di isteresi; potenza dissipata per isteresi; sistemi monofasi e polifasi sinusoidali; collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti; trasformatori; motori asincroni trifasi; alternatori trifasi; motori sincroni trifasi; macchine a corrente continua; motori a collettore a corrente alternata; conversione dell'energia elettrica; gruppo moto-generatore; convertitrice; raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali.

Impianti a bassa tensione: linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici. Apparecchi di manovra.

Nozioni di legislazione mineraria.

Nozioni di statistica.

Nozioni di diritto amministrativo.

Lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

I concorrenti dovranno specificare, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso, se intendono sostenere la prova facoltativa scritta di arte mineraria secondo il seguente programma:

Sondaggi; perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei; scavo di gallerie, pozzi e fornelli; eduzione delle acque; coltivazioni a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento, con ripiene; per pilastri abbandonati; coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale ed artificiale; illuminazione; misure di sicurezza nelle miniere.

La prova orale comprenderà, oltre le materie della prova scritta, anche le seguenti:

Giacimenti minerari italiani: distribuzione, tipo e forma dei giacimenti; ipotesi genetiche, caratteristiche geologiche e minerarie.

Geologia: rocce e loro classificazione; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età.

Metallurgia: trattamenti metallurgici dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio); mineralurgia dello zolfo.

I concorrenti dovranno anche specificare, nella stessa domanda di ammissione al concorso, se intendono sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, in una delle seguenti lingue straniere: francese o inglese o tedesca, diversa da quella prescelta per la prova orale obbligatoria. La prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà nella lettura e tradùzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferraviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per la prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui ai commi precedenti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da cascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (coeff. 271) e conseguiranno la nomina ad ingegnere, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ingegnere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 15.

Il Ministro ha facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico che rivestano la qualifica di ingegnere, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso Facoltà o Scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro stesso.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1960
Registro n. 2, *foglio n.* 369

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Via Molise, 2, ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventinove posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di voler sostenere la prova orale obbligatoria nella lingua estera di francese o inglese o tedesca;

h) di voler sostenere / di non voler sostenere la prova scritta ed orale facoltativa nella lingua estera di francese o inglese o tedesca (escludere la lingua prescelta per la prova orale obbligatoria);

i) di voler sostenere / di non voler sostenere la prova scritta ed orale facoltativa di arte mineraria.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di esser in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
licenziato in data . . dall'ente . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2205)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Modifiche al bando di concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1960.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1959, n. 1318, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1960, registro n. 124, foglio n. 37, con il quale sono state apportate modificazioni all'art. 1 del decreto presidenziale 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1960, registro n. 59, foglio n. 116, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 12 e 14 del decreto ministeriale 8 febbraio 1960, sono modificati come appresso:

« Art. 12. — Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in due prove orali, l'una su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le armi, l'altra su argomenti attinenti alla tecnica professionale propria dell'Arma dei carabinieri ed alle discipline giuridiche.

I programmi per le prove di esame sono indicati dall'allegato *A* del decreto ministeriale 8 febbraio 1960, per quanto concerne le prove scritte e dall'allegato al presente decreto che, per quanto concerne le prove orali, sostituisce l'allegato *B* al sopracitato decreto ministeriale 8 febbraio 1960.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata ».

« Art. 14. — Per essere ammessi alle prove orali occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dalla media dei punti conseguiti nelle prove orali.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 25 marzo 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1960
Registro n. 70, foglio n. 172

Allegato che sostituisce l'allegato B) *al decreto ministeriale* 8 *febbraio* 1960

PROVE ORALI

Prima prova, tecnica-professionale comune a tutte le Armi:

1. — *Arte militare*:

a) Tattica: Cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità; Concetti fondamentali di combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva; Caratteristiche e compiti del battaglione mobile carabinieri; Criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare n. 1501);

b) Organica: Il Comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici; Le truppe; Composizione organica dei battaglioni mobili dei carabinieri;

c) Logistica: Compiti della logistica; Le ricognizioni; Le marce; I trasporti; Lo stanziamento; I servizi in genere e quelli del battaglione mobile carabinieri in ispecie.

2. — *Mezzi tecnici*:

a) Armamento: Generalità sulle armi da fuoco e sui proietti; Armi a ripetizione ordinaria; Armi a ripetizione automatica; Bombe a mano; Munizioni; Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: moschetto 91/38, pistola Beretta calibro 9, moschetti automatici Beretta e Thompson, fucile mitragliatore Breda mod. 30, mitragliatrice Breda calibro 8, mortaio Brixia da 45; Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: cannone da 37, mitragliatrice Browning da 0,30, lanciarazzi Bazooka;

b) Mezzi di trasmissione: caratteristiche e criteri di impiego; Trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche; caratteristiche principali; Requisiti dei moderni mezzi di trasmissione; Vari tipi di stazione radio, con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) Automobilismo e carrismo: Generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; Elementi caratteristici, organi principali, funzionamento; Organi per la trasmissione del moto, organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruote, gommatura; La carrozzeria degli autoveicoli ordinari ed i mezzi di combattimento; Carburanti e lubrificanti; Liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti; Caratteristiche principali; Mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi; Classificazione degli autoveicoli militari.

Seconda prova, tecnica-professionale propria dell'Arma dei carabinieri:

1. — *Tecnica-professionale*:

a) Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri: Istituzioni e prerogative; Relazioni con le autorità civili e militari; Ordinamento dell'Arma dei carabinieri; Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri; Premessa al regolamento generale; Disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa; Cicli di istruzione; Ordinamento del servizio istituzionale; Compiti del comandante di tenenza; Pattuglie; Perlustrazioni; Squadriglie; Posti di blocco; Vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose; Vigilanza sugli esercizi pubblici; Compiti militari dell'Arma; Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria; Ricerca ed arresto dei catturandi; Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza; Traduzioni; Scorte; Informazioni; Ordinamento degli uffici delle caserme; Visita ai comandi dipendenti; Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2. — *Discipline giuridiche*:

a) La Costituzione italiana: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana: il Parlamento, il Capo dello Stato,

il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale; l'Amministrazione centrale e quella locale: gli organi attivi consultivi e di controllo; La Regione, la Provincia ed il Comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

b) Diritto penale e Codice penale comune: Il reato; Nozione di delitto e contravvenzione; L'imputabilità; Elementi essenziali del reato; Il dolo, la colpa e la preterintenzionalità; Concorso di reati e concorso di persone nel reato; Il tentativo; Le pene; Causa di estinsione del reato e delle pene; Cenni sui principali delitti con particolare riferimento ai delitti contro la persona; Contravvenzioni di polizia e contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione; Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca);

c) Legislazione militare: La legge penale militare; Concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati); I principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche; Competenza dei tribunali militari; La giurisdizione penale militare;

d) Leggi di pubblica sicurezza: La legge di pubblica sicurezza: sue finalità; Attribuzione dell'autorità di pubblica sicurezza; Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzioni; Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici; Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici; Disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la società, al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti;

e) Procedura penale: La polizia giudiziaria: Organi e funzioni; La notizia dei reati; L'assicurazione delle prove; La ricerca dei colpevoli; L'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; Arresto obbligatorio e facoltativo; Persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; Il fermo di indiziati ed il fermo di polizia; La tutela della libertà personale: Rapporto e processo verbale: caratteristiche differenziali; Referto; Denuncia; Querela.

Roma, addì 25 marzo 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

(2671)

MINISTERO DELLA SANITA'

Costituzione delle Commissioni esaminatrici per gli esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico ernista.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto 3 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 del 10 dicembre 1959, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico ernista, ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1264;

Visto il successivo decreto 10 febbraio 1960, col quale viene stabilito che gli esami in parola avranno luogo presso le sedi di Roma, Bologna e Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di una Commissione esaminatrice per ciascuna sede di esami;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni esaminatrici di cui alle premesse sono costituite come segue:

Per la sede di *Bologna*:

Presidente:

Del Vecchio prof. Gaetano, ispettore generale medico.

Componenti:

Benassi dott. Vittorio, specialista ortopedico dell'Istituto Rizzoli;

Zarotti dott. Franco, aiuto chirurgo del Centro traumatologico INAIL, specialista in ortopedia e traumatologia.

Segretario:

Coletta dott. Guido, funzionario del Ministero della sanità.

Per la sede di *Palermo*:

Presidente:

Maiorana dott. Salvatore, ispettore generale medico.

Componenti:

Recine prof. Aldo, direttore incaricato della Clinica ortopedica dell'Università di Palermo;

Grisanti prof. Salvatore, libero docente in clinica ortopedica.

Segretario:

Migliorini dott. Giovanni, funzionario del Ministero della sanità.

Per la sede di *Roma*:

Presidente:

Purpura dott. Giuseppe, ispettore generale medico.

Componenti:

Faggiana prof. Franco, direttore dell'Istituto ortopedico del Mezzogiorno d'Italia;

Memmi prof. Renato, libero docente in clinica ortopedica dell'Università di Roma.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, funzionario del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti delle Commissioni stesse sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la relativa spesa farà carico al capitolo 24 del bilancio passivo del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1960
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 51

(2715)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.